

DELIBERA N. 534

07/07/2021

Fascicolo 983/2020

Oggetto

Proroga del servizio di conduzione del sistema consortile di depurazione dei Comuni di S., Sa., D. e S. S. e successiva applicazione della clausola concernente la gestione anticipata del sistema, prevista nel contratto rep. n. 1/2015 avente ad oggetto "progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla costruzione di un impianto di depurazione e dei relativi collettori fognari, la successiva gestione funzionale ed economica del sistema depurativo e fognario consortile dei Comuni di S., Sa., D. e S. S."

Riferimenti normativi

Art. 63, comma 2, d. lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Proroga del contratto; procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; affidamento diretto

Massima

Non massimabile

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il D. Lgs. 50/2016

VISTO il "*Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici*" del 4.7.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16.10.2018);

VISTE le relazioni e la documentazione acquisite nell'ambito del procedimento in oggetto;

PREMESSO

In seguito all'esame di un esposto anonimo, è stato disposto l'avvio di un procedimento di vigilanza volto alla verifica della legittimità della proroga disposta dal Comune di S. del contratto del 17/07/2013, n. 13 di Rep., sottoscritto con la società - *omissis* - per la gestione del depuratore consortile sito in località - *omissis* -.

Infatti, da documentazione acquisita mediante ricerca su fonti aperte (determina del Comune di S. settore n. 4 - n. 323 del 13.12.2018 di liquidazione della fattura n. 62 n. 80/2018) è emerso che la stazione appaltante ha proceduto a disporre la prosecuzione del servizio in



questione agli stessi patti e condizione del contratto menzionato, ritenuto che *"in attesa dell'avvio anticipato del contratto di concessione del nuovo depuratore consortile, debba comunque assicurarsi il funzionamento del sistema depurativo con relative stazioni di sollevamento, affidando temporaneamente la conduzione dell'esistente impianto di depurazione di – omissis - nel Comune di S. e dei relativi sollevamenti alla – omissis - soc. coop., già assegnatario della conduzione"*.

Tenuto conto che la motivazione addotta non conteneva chiari riferimenti alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per un legittimo ricorso alla proroga contrattuale, è stato chiesto al Comune di S. e anche agli altri comuni interessati alla gestione del medesimo depuratore (Sa., D., S. S.) di inviare una relazione corredata da idonea documentazione, con ogni necessario chiarimento in merito all'operato della stazione appaltante.

Inoltre, è stato chiesto di fornire informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori affidati con contratto d'appalto, n. 1/2015 sottoscritto con il RTI – *omissis* - soc. coop., mandataria – *omissis* - mandante, per la realizzazione del nuovo depuratore che dovrà servire il territorio dei medesimi Comuni.

Pur essendo stato concesso per il riscontro un termine molto ampio, che teneva conto dell'emergenza sanitaria in corso, il Comune di S. ha trasmesso una nota contenente una schematica e poco dettagliata ricostruzione della vicenda, senza fornire alcuna documentazione a corredo, né alcuna puntuale deduzione in ordine alla legittimità dei provvedimenti assunti.

Nello specifico, il Comune di S. si è limitato a far presente quanto segue.

A seguito di restituzione dell'impianto di depurazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di C. avvenuta in data 22 maggio 2009, i comuni di S., Sa., D. e S. S., in data 22 giugno 2009 hanno sottoscritto apposita convenzione per la gestione coordinata ed associata del depuratore consortile di loc. – *omissis* - incluso stazioni di sollevamento - servizio collettori fognari - ricadenti nei comuni di cui trattasi.

Con contratto di appalto n° 13 di Rep. del 17.07.2013, previo espletamento di gara d'appalto il servizio è stato affidato al RTI – *omissis* - / – *omissis* - scarl, ma Il Consorzio ha assegnato l'esecuzione del servizio alla – *omissis* - soc. coop.

Nel frattempo, i Comuni di S., D., Sa. e S. S. sono stati assegnatari di un finanziamento ai sensi della delibera CIPE n. 60 del 2012 per la delocalizzazione del depuratore consortile. A seguito della procedura aperta per l'assegnazione di una concessione mediante project financing, è stato sottoscritto il relativo contratto n. 1/2015 con l'aggiudicatario RTI – *omissis* - soc. coop., mandataria/ – *omissis* - mandante, che ha ad oggetto l'affidamento in concessione della "progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché la costruzione di un impianto di depurazione e dei collettori fognari e la successiva gestione a servizio del sistema Depurativo e fognario dei Comuni di Sa., D., S. S. e S., con Comune Capofila Sa..

All'esito della procedura di aggiudicazione, il Comune Capofila nel sottoscrivere il contratto di concessione ha previsto all'art. 6 bis ("avvio anticipato della concessione") che l'amministrazione si riserva la possibilità di dare avvio anticipato alla gestione del servizio per motivi di pubblico interesse.



Pertanto, con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di S. n. 136 del 28 giugno 2017 è stato previsto *"di dare mandato, fin d'ora, al Comune di Sa. - Ente Capofila, di valutare se sussistono le condizioni di continuità delle procedure tecnico-amministrative relative alla nuova collocazione dell'impianto di depurazione consortile, atteso che la prima collocazione era in altro sito non ritenuto idoneo dai competenti uffici Regionali"*.

Nel frattempo, il RTI – *omissis* - I – *omissis* - Scarl ha dichiarato di non voler proseguire il contratto, mentre la – *omissis* - soc. coop. - concessionaria della costruzione e gestione del nuovo depuratore consortile di Sa. - si è dichiarata disponibile a proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto del 17.7.2013 n. 13 di rep applicando un ribasso del 5% sul canone previsto dal contratto.

In precedenza, il comune di S. aveva anche dato avvio alla nuova gara per il servizio di gestione tecnica dell'impianto del depuratore esistente, inviando tutta la documentazione tecnico/amministrativa alla Centrale Unica di committenza "S.-D.". Tuttavia, quest'ultima non avrebbe dato avvio alla procedura di gara, sebbene approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 231 del 22 novembre 2017.

Quanto alla ulteriore richiesta concernente lo stato di avanzamento dei lavori affidati con il già menzionato contratto d'appalto n. 1/2015 per la realizzazione del nuovo depuratore, il Comune di S. ha, invece, riferito di essere in attesa di informazioni dal Comune di Sa., individuato come capofila nel nuovo affidamento.

Solo in seguito ad una nuova richiesta dell'Autorità affinché fosse fornito un più completo riscontro in merito ad entrambi gli affidamenti ed alla legittimità dei provvedimenti assunti, il Comune Sa. ha fatto presente che la documentazione inerente l'affidamento della concessione mediante *project financing* per la costruzione e gestione del nuovo depuratore consortile disposto a seguito di gara, era già stata inoltrata nell'ambito di un altro procedimento.

Pertanto, è stato chiesto nuovamente al Comune di S. di fornire il contratto del 17/07/2013, n. 13 di Rep., nonché tutta la documentazione inerente l'assegnazione alla società – *omissis* - soc. coop. della prosecuzione del servizio di gestione del depuratore consortile di loc. – *omissis* -.

A seguito di un secondo sollecito, i comuni interessati hanno inviato la documentazione necessaria e l'Autorità ha potuto comunicare le risultanze istruttorie, formulando al riguardo una richiesta di controdeduzioni.

Entro l'ulteriore termine assegnato per la risposta, è pervenuta la comunicazione del Comune di D., con la quale è stata trasmessa la sentenza del TAR Calabria n. 2169/2019, con la quale il giudice amministrativo, investito della questione si è espresso in merito alla vicenda.

Il comune di S. ha, invece, riscontrato la comunicazione, ribadendo la legittimità del proprio operato con riferimento all'affidamento ed all'esecuzione della concessione per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto. In merito, è stato sottolineato che il percorso tecnico amministrativo posto in essere è stato condiviso con il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque nominato con D.P.C.M. del 26/04/2017.



In particolare, nell'interlocuzione con il Commissario e con gli altri enti coinvolti era stata evidenziata - in occasione della consegna dei lavori del "I Lotto Funzionale" avvenuta in data 18 gennaio 2018 - l'impossibilità di definire un termine e conseguentemente un importo per affidare la conduzione. Pertanto, il Comune di Sa. ha ritenuto impraticabile l'individuazione di un operatore per la gestione transitoria di impianti vetusti sui quali, nel frattempo, erano previsti l'esecuzione di lavori da parte del concessionario di cui al contratto Rep. 1/2015.

In data 5 giugno 2018, in applicazione dell'art. 6-bis del contratto di concessione Rep. 1/2015 è stata disposta la consegna anticipata della concessione, con la contestuale presa in carico dell'impianto di depurazione esistente. Il Comune ha sottolineato come con la realizzazione delle opere relative al "I Lotto Funzionale" è stata evitata la prosecuzione della procedura di infrazione di cui alla causa C-565/10. Infine, riguardo ai lavori relativi al "II lotto funzionale" è stato riferito come lo stesso sia avvenuto con verbale di consegna del 25 gennaio 2021.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In primo luogo, tenuto conto del mancato riscontro alla comunicazione delle risultanze istruttorie da parte del Comune di S., deve qui ribadirsi quanto rilevato in merito alla illegittimità delle determinate nn. 396/2016, 214/2017 e n. 411/2017, mediante le quali è stata disposta la prosecuzione del servizio di gestione dell'impianto di depurazione loc. "Corvo" - secondo i patti e le condizioni del contratto del 17/07/2013 n. 13 di rep. in favore della - *omissis* - soc. coop.

Detti provvedimenti sono stati assunti in assenza dei necessari presupposti, in quanto diversamente da quanto supposto nella comunicazione di avvio del procedimento, non si è trattato di concedere una proroga in favore del RTI - *omissis* - che aveva sottoscritto il predetto contratto, a seguito ad una procedura di evidenza pubblica, quanto piuttosto di consentirne la prosecuzione da parte della consorziata indicata come esecutrice, la - *omissis* - soc. coop.

In questo senso, difettando in capo alla predetta società le condizioni soggettive indispensabili per essere destinataria di una proroga contrattuale, il Comune ha, di fatto, proceduto mediante affidamento diretto del servizio di conduzione del depuratore esistente, in assenza non solo della previa pubblicazione di un bando, ma anche della necessaria sottoscrizione di un nuovo contratto.

Infatti, con le determinate già richiamate, il Comune di S. si è limitato a far riferimento alla clausola di anticipata esecuzione (art. 6-bis), contenuta nel contratto n. 1/2015 nel frattempo stipulato con la stessa società ed alla necessità di assicurare il servizio con continuità, richiamando, però, le condizioni tecniche ed economiche previste nel contratto n. 13/2013.

In merito a quanto riferito dal comune di S., deve anche osservarsi che, con determina n. 334 del 2017, lo stesso ente aveva anche approvato la documentazione relativa ad una procedura aperta per l'assegnazione del servizio di gestione del vecchio depuratore. Tuttavia, la gara non è mai stata avviata e, al riguardo, il comune si è limitato a riferire che la centrale unica di committenza "S.-D.", pur avendo ricevuto la documentazione, non avrebbe



proceduto al suo espletamento, senza chiarire perché ciò sia avvenuto, né per quali ragioni lo stesso comune non abbia sollecitato l'avvio della gara.

In conclusione, si deve rilevare che l'affidamento *ex novo* per motivi di necessità all'operatore che si trovava, come consorziata esecutrice, a svolgere il servizio, avrebbe potuto essere legittimamente disposta, senza la previa pubblicazione di un bando, solo in seguito ad una informale negoziazione e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 63 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, dandone adeguata motivazione nel relativo provvedimento.

Infatti, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall'art. 63 del d.lgs. 50/2016 costituisce una deroga alle regole dell'evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma (delibera ANAC n. 268/2021).

Al contrario, le determine del comune di S. si limitano a far riferimento alla clausola di anticipata esecuzione (art. 6 bis), contenuta nel contratto stipulato dalla stessa società, ma con riferimento alla realizzazione del nuovo depuratore.

Quanto alle vicende relative al contratto sottoscritto nel 2015, si deve osservare che, al fine di valutare l'operato dei comuni precedenti, non può prescindersi dal considerare la documentazione che - come sottolineato nei riscontri alle richieste istruttorie - era stata già acquisita nel corso di un altro procedimento relativo ad un'indagine generale sugli "Interventi finanziati con Delibera CIPE n. 60/2012, ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro rafforzato "Depurazione delle acque" del 5 marzo 2013".

Orbene, dall'esame complessivo del contratto rep. n. 1/2015 e della documentazione inerente la procedura di aggiudicazione bandita per l'affidamento dello stesso emerge che, come già evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la concessione oggetto di affidamento non poteva ritenersi comprensiva della gestione del depuratore esistente.

Infatti, lo studio di fattibilità posto a base di gara espressamente prevedeva l'assegnazione all'aggiudicatario dei tre successivi livelli di progettazione dell'opera, della costruzione del nuovo impianto di depurazione e della successiva gestione del sistema depurativo, a cui era da aggiungere la sola bonifica della zona dove è ubicato l'attuale impianto (*"La Concessione comprende la progettazione preliminare (da presentare in sede di gara), definitiva ed esecutiva, la costruzione del nuovo impianto di depurazione ed il relativo collettore di adduzione principali e sollevamenti, e la successiva gestione del sistema depurativo nonché di tutti i sollevamenti presenti sul territorio dei comuni interessati e meglio indicati di seguito.....Oltre alla progettazione e successiva gestione, il concorrente potrà proporre, previa predisposizione della progettazione preliminare, da presentare in sede di gara, le opere migliorative che intenderà offrire.....Lo studio tiene, altresì, conto della bonifica dell'attuale sito di ubicazione dell'impianto di depurazione posto in località – omissis – del comune di S. e della realizzazione di una condotta per il collettamento del centro capoluogo del comune di S. S.....Il concorrente dovrà, in sede di gara presentare idoneo piano di bonifica comprendente demolizioni, realizzazione by-pass, smaltimenti, ecc."*).

Pur essendo stato subito chiaro che - in base al capitolato dei lavori - la realizzazione del nuovo depuratore in loc. – omissis – di Sa. sarebbe stato comprensivo, non solo della predisposizione di nuove opere fognarie, ma anche del riutilizzo pressoché totale delle opere



esistenti, i comuni precedenti non hanno ritenuto necessario prevedere che durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori fosse lo stesso concessionario a dover gestire il servizio, mediante l'utilizzo del depuratore di S..

Questa circostanza consente di affermare che, al momento dell'avvio della gara, non era stata ravvisata alcuna ragione tecnica che imponesse di affidare ad un unico operatore sia la gestione dell'impianto esistente che la realizzazione dei lavori per il nuovo depuratore.

Infatti, il solo aspetto che risulta regolato negli atti di gara e che, in qualche modo, può ritenersi correlato alla anticipata gestione del servizio disposta nel 2018 era la previsione contenuta nella Relazione di fattibilità posta a base di gara secondo cui *"Per il periodo transitorio dalla consegna dei lavori all'avvio della gestione ordinaria (dalla data del verbale di verifica tecnico-funzionale del sistema depurativo) al Concessionario sarà riconosciuto il canone come sopra determinato ridotto del 50% oltre I.V.A."*.

La medesima clausola risulta riproposta anche nella bozza di convenzione presentata in gara dall'ATI che, poi è risultata aggiudicataria, unitamente al resto della documentazione, quale parte integrante della propria offerta.

Detta previsione avrebbe consentito – dopo la consegna dei lavori – solo l'erogazione di un canone ridotto della metà, ma non necessariamente la gestione anticipata del servizio e la corresponsione al concessionario dell'intero corrispettivo.

Tuttavia, al momento della sottoscrizione del contratto nel 2015, – come suggerisce la stessa numerazione – è stato aggiunto l'art. 6-bis, che contiene previsioni ulteriori e diverse rispetto alle condizioni di concessione originariamente definite e poste a base di gara, che si è reso conveniente introdurre, soltanto quando si è verificata la circostanza che il nuovo concessionario era anche il gestore del preesistente impianto.

La clausola presenta una formulazione che – in contraddizione con il resto della documentazione concernente l'affidamento – risulta molto ampia, in quanto la stazione appaltante si riserva, in presenza di motivi di pubblico interesse, la possibilità di disporre l'avvio anticipato della concessione anche prima della consegna dei lavori, commisurando il canone alla effettiva prestazione del servizio (oltre alla quota di ammortamento dei lavori eventualmente eseguiti).

Proprio in quanto riferita ad un avvio della gestione che – per ragioni di interesse pubblico – avrebbe potuto persino aver luogo durante l'attività di progettazione della concessionaria, non si può escludere che la stessa fosse finalizzata a consentire l'immissione del nuovo concessionario nella gestione anticipata dell'impianto preesistente.

Ad ogni modo, anche la stazione appaltante non ha ritenuto di poter dare applicazione alla clausola in modo aderente al tenore letterale della stessa; infatti, come già riferito, la gestione anticipata è stata disposta, comunque, solo dopo la consegna dei lavori del "1° Lotto Funzionale" avvenuta in data 18 gennaio 2018.

Inoltre, la motivazione contenuta nel verbale di consegna del vecchio impianto non fa affatto cenno a motivi di pubblico interesse, in quanto è piuttosto correlata alla impossibilità di definire un termine e, conseguentemente, un importo da corrispondere per la conduzione; per queste ragioni – riferisce il Comune di Sa. – si è ritenuto *"impraticabile l'individuazione di*



un operatore per la gestione transitoria di impianti vetusti sui quali, nel frattempo, erano previsti l'esecuzione di lavori da parte del concessionario di cui al contratto Rep. 1/2015".

Più precisamente, come rilevato anche dal TAR Calabria nella sentenza n. 2169/2019, pronunciata proprio riguardo alla vicenda in esame, la nota dell'ufficio tecnico del Comune di Sa. n. 1991 del 28 febbraio 2018, adottata in esito a riunione dei rappresentanti degli enti chiarisce le motivazioni delle determinazioni assunte, evidenziando che *"-) l'attuale ditta conduttrice del sistema depurativo esistente (ndr. quello di S.), sta operando, dal mese di novembre 2017, in assenza di alcun provvedimento formale di affidamento, -) il Comune di S. non ha concluso il procedimento di gara avviato per l'affidamento del servizio di conduzione dell'impianto di depurazione consortile di S. e l'attuale conduzione dal mese di novembre 2017 a tutt'oggi avviene senza alcun provvedimento formale di affidamento, -) l'attuale conduzione dell'impianto di Depurazione avviene con la ditta – omissis - Soc. Coop. che fa parte del raggruppamento che ha stipulato con il Comune di Sa. il Contratto di Concessione Rep. 1/2015".* Lo stesso TAR conclude, dunque, che *"Il Comune di Sa. ha, quindi, rinvenuto possibile ovviare alla suddetta situazione "critica" riferita al vecchio impianto con la stipula della convenzione presentata ritenendolo ricollegabile alla gestione anticipata del servizio di nuovo depuratore previsto nell'accordo di programma del 2014".*

Infatti, sebbene nel corso dell'istruttoria sia stato più volte richiesto ai comuni interessati di chiarire le sopravvenute ragioni di ordine tecnico, per le quali si fosse resa necessaria la gestione unitaria dei lavori e dell'impianto preesistente, nessun riscontro è stato fornito al riguardo.

Resta fermo che la possibilità di ritenere ricompresa nella gestione affidata con il contratto del 2015 anche quella concernente il vecchio depuratore risulta, di fatto, preclusa dalla documentazione tecnica posta a base di gara e, nello specifico, dal capitolato di gestione che - seppure in via provvisoria, in vista dell'adeguamento della progettazione dell'opera con la definizione dei successivi livelli - si riferisce all'impianto di depurazione descritto nel progetto preliminare, ossia quello di nuova costruzione, come anche il PEF che, quanto ai costi di esercizio, riguarda l'impianto adeguato a seguito delle opere oggetto di affidamento.

In base a quanto sin qui rilevato, dunque, anche l'affidamento della gestione del vecchio depuratore, disposta ai sensi dell'art. 6-bis, non può ritenersi conseguente allo svolgimento della procedura di gara che ha preceduto la sottoscrizione del contratto rep. n. 1/2015, costituendo piuttosto la prosecuzione dei precedenti affidamenti disposti dal Comune di S., in continuità con il contratto d'appalto rep. n. 13/2013.

In sintesi, con l'introduzione nel contratto n. 1/2015 dell'art. 6-bis e la sua successiva applicazione, l'affidamento diretto della gestione del depuratore sito in località - omissis - è, dunque, proseguito sulla base di un intervento di carattere negoziale; quest'ultimo, tuttavia, non risulta, comunque, idoneo a legittimare l'operato della stazione appaltante che resta non coerente con l'oggetto dell'affidamento, quale originariamente concepito negli atti di gara.

Infatti, al fine di disporre legittimamente l'anticipata gestione dal concessionario del depuratore da dismettere - anche prima della realizzazione degli interventi - sarebbe stato necessario prevedere chiaramente detta possibilità nella documentazione di gara, al contempo, determinando in modo compiuto le condizioni economiche e tecniche per lo



svolgimento di tale attività che, evidentemente sono diverse da quelle riferibili ad un impianto in parte rinnovato e in parte del tutto nuovo.

Questa considerazione trova conferma nel fatto che il canone annuo da versare al concessionario per la gestione del nuovo impianto è pari ad € 930.000 annui (pari a 77.500 mensili), mentre l'importo mensile per il servizio di gestione dell'impianto di S. è stato fissato in € 31.192,29, applicando una riduzione del 5% sul canone previsto nel contratto del 2013 (det. del Comune di S. n. 214 del 2017).

Come già messo in evidenza, con la sottoscrizione del contratto sono state modificate le condizioni poste a base di gara; infatti, mentre quest'ultime avrebbero solo consentito che per il periodo transitorio dalla consegna dei lavori all'avvio della gestione ordinaria al concessionario fosse riconosciuto il canone ridotto del 50%, con l'art. 6-bis, è stata prevista la corresponsione del canone per intero (da determinarsi sulla base del servizio prestato e della tariffa indicata nel contratto, aggiungendo l'eventuale quota di ammortamento dei lavori eseguiti al momento della fatturazione).

In conclusione, risulta dalla documentazione esaminata che dall'8 dicembre 2016 al 18 gennaio 2018 il servizio di gestione dell'impianto di depurazione del comune di S. è stato assegnato mediante affidamento diretto, pur trattandosi di importi superiori alle soglie di rilevanza europea.

In seguito, anche l'affidamento anticipato della gestione del depuratore esistente è stato disposto dal Comune di Sa. mediante la modifica successiva delle condizioni poste a base di gara, sul solo presupposto che fosse più agevole per la stazione appaltante permettere la prosecuzione della conduzione da parte del medesimo operatore economico.

Non può escludersi, però, che questo intervento possa aver determinato per l'aggiudicatario un miglioramento delle originarie condizioni di aggiudicazione, consentendo allo stesso di beneficiare di ulteriori introiti non considerati nel PEF.

Pertanto, è necessario che i comuni interessati provvedano ad una verifica, al riguardo, e ad un'eventuale conseguente riduzione del canone e/o della durata della concessione.

In merito a quest'ultimo aspetto si deve anche rilevare che il contratto contiene una disciplina contraddittoria, in quanto l'art. 6 (Durata della concessione) prevede che *"La durata complessiva della concessione è fissata in 25 anni, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori"*, mentre l'art. 38 (Norme di rinvio dinamico) prevede che *"La durata della concessione è fissata in 25 anni dall'avvio della concessione ordinaria coincidente con la fine dei lavori ed il conseguente verbale di verifica tecnico funzionale del sistema depurativo"*. Pertanto, è in ogni caso necessario che i comuni concedenti definiscano chiaramente la disciplina da applicare, tenendo conto che la durata della concessione deve essere strettamente correlata al recupero dei fondi messi a disposizione dal concessionario per la realizzazione dei lavori, che comunque costituiscono una quota contenuta, ove comparata con il consistente contributo pubblico di € 5.000.000 previsto a titolo di prezzo a carico dei concedenti, a fronte di un costo complessivo delle opere di € 6.852.557,10.

Per tutto quanto esposto,



DELIBERA

di raccomandare ai comuni coinvolti di tener conto di quanto rilevato all'esito dell'istruttoria e di adottare, anche per il futuro, tutti gli adempimenti necessari per assicurare che l'affidamento di appalti di servizi avvenga nel rispetto delle disposizioni che impongono il previo espletamento di procedure di evidenza pubblica.

Con riferimento all'affidamento in corso, tenuto conto che nel frattempo, seppur con ampio ritardo (dovuto anche alla mancata approvazione della documentazione progettuale da parte delle Autorità competenti) è stata completata la realizzazione del primo Lotto di Lavori e che, a far data dal 25 gennaio 2021, sono stati avviati i lavori relativi al II lotto funzionale, si raccomanda, comunque, di verificare, in relazione a quanto previsto dal PEF presentato dalla concessionaria:

- la legittimità/equità della clausola contenuta nell'art. 6-bis, in base alla quale anche prima del completamento dei lavori sia da corrispondere per intero il corrispettivo per il servizio di conduzione dell'impianto;

- l'incidenza dell'anticipazione della gestione sulla durata complessiva dell'affidamento; in particolare, si raccomanda di accertare se lo svolgimento del servizio prima del completamento delle opere non debba determinare una riduzione della durata complessiva della concessione;

Infine, tenuto conto della contraddittorietà delle clausole contrattuali, si raccomanda, in ogni caso, di definire qual è il termine dal quale decorre la durata della gestione.

I Comuni interessati sono invitati a comunicare all'A.N.AC. le eventuali determinazioni al riguardo assunte, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del Regolamento di Vigilanza sui contratti pubblici del 4.7.2018.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 luglio 2021

Il Segretario

Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente